

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 105 del 19/08/2005

Bollettino regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2005, n. 1047

Comune di Canosa di Puglia. Autorizzazione alla tumulazione privilegiata di Mons. Francesco Minerva, ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. 285/90. L.R. 30 novembre 2000, n. 21. L.R. 30 novembre 2000, n. 22.

L'Assessore alle Politiche della salute, dr. Alberto Tedesco, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Uff. 3 confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (G.U. n. 116 del 21/5/1998) "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", all'art. 114, prevede che sono conferite, alle Regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato:

Il D.P.C.M. 26/5/2000 (G.U. n. 238 dell'11.10.2000) "Individuazione delle risorse finanziarie strumentali ed amministrative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del Titolo IV, Capo I del D.L.gvo 31.3.1998, n. 112", ha disposto il conferimento alle Regioni, fra gli altri compiti e funzioni delle autorizzazioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria";

La legge regionale 30 novembre 2000, n. 21 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e sanità veterinaria" all'art. 8, punto 1, prevede: "Sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni"; al comma c): "rilascio dell'autorizzazione su parere dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, per esumazioni ordinarie anticipate rispetto al turno di esumazione non inferiore ad anni cinque, alle condizioni determinate dal Regolamento nazionale di Polizia mortuaria"; al comma d) "esercizio delle ulteriori competenze previste dal Regolamento nazionale di Polizia mortuaria".

La Legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali" detta i criteri e disciplina il procedimento di attuazione regionale per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dalla regione e dagli Enti locali nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione,in quelle delegate dallo Stato di cui all'Art. 118, comma 2.

Tra le autorizzazioni di cui all'art. 8, lett. c) della Legge Regionale n. 21/2000, previste dal D.P.R. 285/90 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", conferite alle Regioni con D.P.C.M. 26.05.2001 investite del cambiamento, già di competenza delle Prefetture e trasferite ai comuni dalla citata legge

regionale, è ricompreso anche l'Art. 105: "Tumulazione privilegiata in località diverse dai Cimiteri".

Il citato articolo prevede che "Il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel predetto Regolamento".

Con nota prot. n. 1924 del 21.05.2002 è intervenuto, nello specifico, atto di chiarimento del Ministro della Salute che ha evidenziato come "... sulla base dei principi desumibili dagli artt. 113 e 114 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sembra indubbio l'automatico conferimento di volta in volta alle regioni territorialmente competenti della funzione autorizzativa della facoltà di tumulare salme o resti mortali in luoghi diversi dai cimiteri, quando sussistano determinate condizioni."

In attesa, pertanto, dell'attuazione della L.R. n. 22 del 30.11.2000 nel settore che qui interessa, con deliberazione di Giunta Regionale n. 2035 del 29.12.2004 è stata stabilita la documentazione di rito da produrre a corredo dell'istanza di tumulazione già prevista dall'art. 105 del D.P.R. 285/90.

Con nota prot. n. 16584 del 08.10.2004, il Sindaco del Comune di Canosa di Puglia ha prodotto istanza al Sig. Presidente della Giunta ed all'Assessorato alla Sanità intesa ad ottenere l'autorizzazione per la tumulazione privilegiata, ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. 285/90, della salma di Mons. Arcivescovo Minerva Francesco (già Arcivescovo della città di Lecce), nato a Canosa il 31.01.1904 ed ivi deceduto in data 23.08.2004.

Accertata la conformità dell'istanza prodotta e della documentazione di rito allegata, agli atti dell'Ufficio assessorile, che risulta essere la seguente:

- 1. Certificato di morte con allegato bollettino necroscopico (rilasciato dalla ASL BA/1;
- 2. Parere favorevole del Sindaco di Barletta alla sepoltura di Mons. Francesco Minerva nel loculo predisposto nella cattedrale di San Sabino in Canosa di Puglia;
- 3. Parere della ASL in merito alla idoneità igienico sanitaria della tomba corredato degli atti costituiti da:
- autorizzazione comunale n. 6/B/98 per la costruzione del monumento funebre con allegata piantina planimetrica;
- parere tecnico dell'Architetto Donato Capacchione relativo al succitato monumento;
- dichiarazione delle caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati.
- 4. nota prot. n. 1454 del 24.09.2004 con la quale il Servizio di Igiene Pubblica della ASL BA/1 esprime parere favorevole per gli aspetti igienico-sanitari di competenza;
- 5. Nulla osta della Sede Vescovile di Andria;
- 6. Nulla osta dei familiari;
- 7. Copia della biografia dell'estinto.

Acquisita agli atti la nota prot. n. 01/009262/GAB del 19 maggio 2005 con la quale il Presidente della Giunta regionale, esaminata la documentazione, in considerazione della figura e dell'opera del Mons. Minerva Francesco, ritiene che ricorrono i giustificati i motivi di speciale onoranza, così come previsto dall'Art. 105 del D.P.R. 285/90.

Si propone alla Giunta regionale l'adozione del seguente provvedimento relativo alla autorizzazione alla tumulazione privilegiata del Mons. Francesco Minerva, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2035 del 29.12.2004.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Il presente provvedimento non comporta spese in relazione fondo sanitario regionale e quindi non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del fondo in parola assegnata a ciascuna Azienda sanitaria o ospedaliera.

Il Dirigente di Settore Silvia Papini

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale a norma dell'art. ___, comma 4 lett. a) della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base della risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e dai Dirigente di Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante, in attesa dell'attuazione, nel settore che qui interessa, della L.R. n. 22 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti Locali";

- di autorizzare la tumulazione privilegiata, ai sensi dell'Art. 105 del D.P.R. 285/90, della salma di Mons. Arcivescovo Minerva Francesco (già Arcivescovo della città di Lecce), nato a Canosa il 31.01.1904 e deceduto nello stesso Comune in data 23.08.2004.
- di disporre che, per la verifica delle condizioni igienico-sanitarie previste nel presente atto, il Direttore Generale della ASL BA/1 deve provvedere esclusivamente con le risorse umane ed economiche attualmente previste nell'Azienda sanitaria con assoluto divieto di acquisizioni e/o implementazioni delle stesse;
- di incaricare l'ufficio competente della trasmissione di copia del presente atto, al Sindaco del Comune di Canosa, all'istante Reverendo Don Felice Bacco, in qualità di legale rappresentante e parroco protempore della cattedrale di San Sabino di Puglia al Direttore generale della ASL BA/1;

• di pubblicare il presente provvedimento	sul Bollettino	Ufficiale del	lla Regione	Puglia ai	sensi	dell'art.	6
della L.R. 13/94.							

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
